



CITTA' DI MONOPOLI **(Città Metropolitana di Bari)**

Ordinanza N.
Data di registrazione

726
28/08/2024

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA - ORARI DI VENDITA - ASPORTO - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, IN VETRO O ALLUMINIO IN OCCASIONE DI EVENTI MUSICALI IN MONOPOLI IL 01 E 06 SETTEMBRE 2024.

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÉ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, E DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO IN OCCASIONE di EVENTI MUSICALI CHE SI TERRANNO A MONOPOLI IL 01 E 06 SETTEMBRE 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che, l'Amministrazione Comunale ha inteso potenziare il programma delle attività di promozione turistica e culturale già programmate e calendarizzate organizzando presso Piazza Vittorio Emanuele due concerti di musica dal vivo, con accesso libero:

- 1 settembre, concerto dei "Terraross"
- 6 settembre, concerto dei "Neri per caso";

DATO ATTO che i due concerti prevedono la partecipazione di due distinti generi e categorie musicali molto specifici: una band locale, una delle più rinomate band di musica popolare della Regione Puglia, capace di attirare un folto pubblico di amanti del genere folk, oltre che testimonianza delle più tipiche tradizioni musicali locali ed una band di rilievo nazionale che si contraddistingue per il caratteristico stile di esibizione a cappella e da anni nota al grande pubblico;

DATO ATTO che tramite accordi verbali intercorsi tra il Commissariato di PS di Monopoli e il Comando di Polizia Locale si è disposto di adottare misure di sicurezze idonee per la gestione della manifestazione di cui sopra.

RILEVATO

- da una approfondita analisi delle manifestazioni, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico;
- la presenza di pubblico, si calcola nell'ordine di diverse migliaia, il clima estivo e la diffusione della musica possono incoraggiare il rischio di consumo di alcool e potrebbero registrarsi comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati.

RITENUTO che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione, delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno delle aree degli eventi;
- divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa.

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela

dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

- di vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale, nonché al fine di evitare e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dall'abuso di alcool.

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana così come modificati dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città".

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.

VISTI:

- l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- la L.R. Puglia 24/2015 "Codice del Commercio";
- la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- la nota prot. n. 34468/2017/12/B1/Area i O.S.P. del 26 giugno 2017, emanata dalla Prefettura di Bari – UTG;
- la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di

sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni.

DATO ATTO che con nota del [REDACTED] risulta inviata preventivamente al Prefetto copia dello schema dell'ordinanza.

VISTI gli articoli 17 co. 2 del TULLPS e l'art. 650 del Codice penale.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, dalle ore dalle ore **18.00** dei giorni 01-06 settembre 2024 alle ore **01.00** del giorno seguente in Piazza Vittorio Emanuele :

- a. di vendere per asporto, nonché detenere sulla predetta area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
- b. di svolgere l'attività commerciale, in forma itinerante, di vendita e di somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico, se non autorizzata;
- c. di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le previsioni dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lvo 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori/esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 co. 2 del TULLPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si dà atto che il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Bari.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Sig. Prefetto di Bari;
- al Sig. Dirigente Commissariato di PS;

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri;
- al Comando Vigili del Fuoco di Bari;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- al Comandante della P.L.;
- Alle associazioni di categoria;
- al Comando Capitaneria di Porto.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Monopoli.

Il Sindaco

ANGELO ANNESE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)